

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2949

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARRACINO, SCHLEIN, BRAGA, AMENDOLA, ASCANI, BOLDRINI,
CASU, GHIO, GUERINI, IACONO, MARINO, PANDOLFO, PROVEN-
ZANO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, SCARPA, SCOTTO**

Disposizioni per la promozione dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile nonché in materia di politiche abitative e di mobilità, per contrastare l'emigrazione e favorire la permanenza e il rientro dei giovani in Italia

Presentata il 4 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni, l'Italia è stata attraversata da un fenomeno sempre più rilevante e strutturale: l'emigrazione giovanile, in particolare quella qualificata. Non siamo più di fronte a una fisiologica mobilità internazionale, ma a una vera e propria emorragia di competenze che compromette le prospettive di crescita economica e la tenuta del nostro sistema sociale.

Secondo il recente rapporto « L'attrattività dell'Italia per i giovani dei Paesi avanzati » del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro (CNEL), l'Italia sconta una drammatica difficoltà nel trattenere il proprio capitale umano. Tra il 2011 e il 2024, sono emigrati oltre 630.000 giovani nella fascia

d'età tra i diciotto e i trentaquattro anni. Solo nel 2024, il flusso in uscita ha riguardato 78.000 ragazzi, un numero che corrisponde al 24 per cento delle nascite totali nel Paese. Il dato qualitativo è ancora più allarmante: nel triennio 2022-2024, la quota di laureati tra gli emigrati è balzata al 42,1 per cento. Il CNEL introduce un parametro molto significativo, l'Indice di simmetria dei flussi migratori: per ogni giovane cittadino straniero proveniente da un Paese avanzato che sceglie l'Italia, nove giovani italiani fanno il percorso inverso. Questo rapporto arriva a 1 su 44 nel caso della Svizzera.

A questa dinamica nazionale si aggiunge la specifica e drammatica frattura territo-

riale analizzata dal Rapporto dell'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (SVIMEZ) « Un Paese, due emigrazioni ». L'Italia vive una crisi a due velocità, che vede il Mezzogiorno subire un duplice drenaggio. Da un lato, negli ultimi vent'anni, oltre 1,1 milioni di giovani hanno lasciato il Sud, alimentando una migrazione interna verso il Centro-Nord, che funge spesso da anticamera per l'espatrio definitivo. Dall'altro, la SVIMEZ stima che la perdita di investimento formativo per il solo Mezzogiorno ammonti a circa 1,1 miliardi di euro l'anno, mentre a livello nazionale il valore del capitale umano « regalato » all'estero tra il 2011 e il 2024 raggiunge la cifra di 160 miliardi di euro.

I numeri dell'ultimo Rapporto Italiani nel Mondo 2025 della fondazione Migrantes confermano il radicamento di questa tendenza. Gli italiani residenti all'estero hanno superato i 6 milioni, con una componente femminile in crescita che tocca ormai il 48,3 per cento. Non si parte più solo per « fare esperienza », ma per costruire vite altrove: oltre il 65 per cento di chi espatria non prevede di rientrare. È un dato che certifica la difficoltà delle politiche di rientro: i giovani non fuggono solo per mancanza di lavoro, ma per la scarsa qualità delle occupazioni offerte e per un differenziale salariale che vede un laureato al Sud percepire in media 375 euro mensili in meno rispetto a un collega del Nord-Ovest, il quale a sua volta guadagna circa il 40 per cento in meno rispetto alla media europea.

Tale disagio trova una sintesi preoccupante nel « Rapporto Giovani 2026: crescere nell'incertezza e costruire il futuro » dell'Istituto Toniolo. Circa un giovane su tre ritiene « molto probabile » un proprio trasferimento all'estero entro il prossimo biennio, spinto da un mercato caratterizzato da un lavoro povero che colpisce il 22 per cento degli occupati con un'età inferiore ai trentacinque anni. La precarietà e i bassi salari non solo impediscono l'autonomia abitativa, ma generano una sfiducia nelle istituzioni che rasenta l'85 per cento dei giovani intervistati, i quali percepiscono

il sistema come opaco e poco meritocratico.

I dati elencati delineano un'emergenza nazionale che non può essere affrontata con interventi sporadici e disorganici. L'Italia sta finanziando con le proprie tasse l'istruzione di eccellenze che andranno a produrre ricchezza e innovazione in altri Paesi. Stiamo esportando il nostro futuro. È necessario un intervento strutturale che agisca sulla leva salariale e su una reale valorizzazione delle competenze, per far sì che il talento torni a essere la risorsa più importante del nostro Paese e non il suo principale prodotto d'esportazione.

La presente proposta di legge è il frutto di un intenso confronto, da ultimo a Napoli in occasione della campagna di ascolto del Partito Democratico, con associazioni che da tempo si occupano del tema e reca un complesso organico di disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'emigrazione giovanile, favorendo la permanenza dei giovani nel territorio nazionale e incentivando il rientro di cittadini italiani e lavoratori dall'estero. L'intervento si fonda sulla valorizzazione del capitale umano quale fattore strategico per la crescita economica, la competitività del sistema produttivo e la coesione territoriale.

Nello specifico, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge, disciplinando misure dirette a contrastare il fenomeno dell'emigrazione giovanile e a favorire la permanenza e il rientro dei giovani in Italia. Il comma 2 riconosce la valorizzazione del capitale umano nazionale quale interesse strategico della Repubblica e prevede la promozione di condizioni economiche, fiscali e sociali idonee a trattenere e attrarre competenze.

L'articolo 2 reca le finalità della legge, individuate nella tutela e nella valorizzazione del capitale umano, nella promozione dell'occupazione giovanile stabile e qualificata, nella riduzione dei divari territoriali e nel contrasto dello spopolamento, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree interne e alle zone non industrializzate; il comma 2 prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli economici

e sociali che limitano la permanenza o il rientro dei giovani.

Il capo II introduce disposizioni per la permanenza dei giovani in Italia. Nel citato rapporto del CNEL, si evidenzia come il salario di primo ingresso per i giovani laureati in Italia (circa 30-32.000 euro lordi annui) sia significativamente inferiore rispetto ai principali Paesi europei: con un divario di circa il 20-30 per cento rispetto alla media dell'Unione europea, fino al 40-50 per cento rispetto alla Germania e all'Austria e supera il 60 per cento nel confronto con la Svizzera. Il rapporto sottolinea come questa differenza sia particolarmente accentuata proprio nella fase iniziale della carriera, contribuendo in modo decisivo alla scarsa attrattività del mercato del lavoro italiano e alla propensione dei giovani qualificati a cercare opportunità all'estero. Per affrontare questo tema l'articolo 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la permanenza dei giovani lavoratori. La disposizione prevede che il Fondo finanzi interventi in favore di lavoratori con un'età inferiore a trentacinque anni assunti o confermati a tempo indeterminato. Il beneficio consiste in un contributo pubblico integrativo alla retribuzione netta. Sono individuati i requisiti di accesso ai contributi del Fondo e si prevede, in particolare, che siano concessi ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e prevedano un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi. Viene poi demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina attuativa ed è attribuita la gestione del suddetto Fondo all'Istituto nazionale della previdenza sociale; inoltre è autorizzata una spesa pari a 700 milioni di euro annui dal 2027 al 2031 ed è prevista una relazione annuale alle Camere. Per incentivare le iniziative imprenditoriali di giovani che vogliono restare soprattutto in alcune aree del Paese, l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il

Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Fondo nazionale per il sostegno dell'imprenditoria giovanile innovativa nelle aree interne. La norma prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti con un'età inferiore a trentacinque anni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali innovative nei comuni periferici o ultraperiferici delle aree interne. La gestione e i criteri di accesso sono demandati a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione del Fondo è pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

L'articolo 5 prevede l'attivazione del portale «Scelgo l'Italia», finalizzato a facilitare il trasferimento e il rientro in Italia di lavoratori qualificati e di cittadini italiani residenti all'estero. La disposizione demanda a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, l'individuazione dei servizi da erogare e delle informazioni da rendere disponibili, concernenti, tra l'altro, la residenza, l'immigrazione, la fiscalità, la sanità, il lavoro e l'opportunità di impiego e di ricerca. È, inoltre, previsto l'obbligo di interoperabilità dei sistemi informativi e autorizzata una spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Il capo III reca disposizioni in materia di diritto allo studio, di ricerca e di lavoro. L'articolo 6 modifica la normativa in materia di dimensionamento scolastico nelle scuole di montagna, integrando i riferimenti legislativi applicabili per evitare la chiusura delle scuole in comuni che, a seguito della recente classificazione voluta dal Ministro Calderoli e prevista dalla legge 12 settembre 2025, n. 131, non risultano più essere montani. L'articolo 7 reca l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università per il reclutamento di ricercatori mediante il rifinanziamento del Piano d'azione «RicercaSud».

L'articolo 8 dispone il superamento dei meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche destinate al sistema universitario, abrogando le disposizioni che riservano una quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università alla ripartizione secondo i risultati conseguiti dai singoli atenei nella didattica e nella ricerca.

L'articolo 9 introduce un credito d'imposta, nel limite di 50 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, in favore delle imprese che promuovono il lavoro agile nelle aree interne. La disciplina attuativa è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. È, altresì, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo con le medesime finalità. L'articolo 10 reca disposizioni per un piano straordinario di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, in particolare nei piccoli comuni e nelle aree interne.

Il capo IV reca disposizioni in materia di politiche abitative. L'articolo 11 dispone il rifinanziamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa in favore dei giovani con un'età inferiore a trentasei anni per un importo pari a 100 milioni di euro annui dal 2027 al 2031.

L'articolo 12 dispone il rifinanziamento della detrazione per i giovani locatari, prevedendo, in via sperimentale per l'anno 2027, una detrazione pari a 1.000 euro

ovvero al 20 per cento del canone, entro il limite massimo di 2.000 euro annui.

Il capo V reca disposizioni in materia di mobilità. L'articolo 13 istituisce un fondo per la mobilità degli studenti con un'età compresa fra quattordici e ventiquattro anni, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, prevedendo l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'articolo 14 reca disposizioni per la mobilità di lunga percorrenza degli studenti universitari fuori sede, mediante l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di buoni per il trasporto ferroviario e il contestuale incremento delle risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico, al fine di garantire riduzioni tariffarie significative.

Il capo VI reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 15 introduce un contributo di solidarietà per i soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, determinato applicando un'aliquota dell'8,5 per cento sulla quota di reddito eccedente la media dei redditi dei quattro periodi d'imposta precedenti incrementata del 10 per cento. La disposizione prevede, inoltre, un correttivo volto a neutralizzare gli effetti degli investimenti, escludendo dal calcolo della quota eccedente l'incremento degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria sempre rispetto alla media dei quattro periodi precedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile nonché in materia di politiche abitative e di mobilità, per contrastare l'emigrazione e favorire la permanenza e il rientro dei giovani in Italia.

2. La Repubblica riconosce il capitale umano nazionale quale interesse strategico e ne garantisce la valorizzazione, promuovendo condizioni economiche, fiscali e sociali idonee a trattenere e attrarre le competenze nel territorio nazionale.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) tutelare e valorizzare il capitale umano nazionale;

b) promuovere l'occupazione giovanile stabile e qualificata;

c) ridurre i divari territoriali tra le diverse aree del territorio nazionale;

d) contrastare lo spopolamento, in particolare nel Mezzogiorno, nelle aree interne e nelle zone non industrializzate.

2. La Repubblica rimuove gli ostacoli economici e sociali che limitano il rientro o la permanenza dei giovani nel territorio nazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA PERMANENZA DEI
GIOVANI IN ITALIA

Art. 3.

(Istituzione del Fondo per la permanenza in Italia dei giovani lavoratori)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'emigrazione giovanile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la permanenza in Italia dei giovani lavoratori con una dotazione di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di un contributo per l'incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con una età inferiore a trentacinque anni, assunti o stabilizzati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Il contributo di cui al comma 2 consiste in un trasferimento pari a 200 euro per ciascuna delle tredici mensilità spettanti al lavoratore, per un importo massimo annuo pari a 2.600 euro per lavoratore. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto direttamente al lavoratore per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabile, ed è esente da imposizioni fiscali e contributive. Il contributo spetta esclusivamente ai lavoratori con reddito complessivo, determinato ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a 45.000 euro annui.

4. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 2 i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, comprese le imprese individuali e le società di persone, che:

a) hanno sede operativa nel territorio nazionale;

b) applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, per il settore di riferimento e che prevedano un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi;

c) non hanno proceduto, nei dodici mesi precedenti la richiesta, a riduzioni di personale nelle medesime unità produttive e per le medesime qualifiche professionali dei soggetti richiedenti il contributo.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) le procedure di monitoraggio e rendicontazione dei contributi erogati;

b) le cause di decadenza dal contributo di cui al comma 2, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro per cause imputabili al lavoratore ovvero il trasferimento della residenza fiscale del lavoratore all'estero nel periodo di fruizione del beneficio.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse di cui al comma 7 ed è gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 15.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni anno alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con l'indicazione del numero dei beneficiari, della distribuzione per settore produttivo, per area geografica e per profilo professionale nonché dell'incidenza stimata sulla riduzione dei corrispondenti flussi di emigrazione.

Art. 4.

(Fondo nazionale per il sostegno dell'imprenditoria giovanile innovativa nei comuni periferici o ultraperiferici delle aree interne)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e il consolidamento di iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo, tecnologico o ambientale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'imprenditoria giovanile innovativa nei comuni periferici o ultraperiferici delle aree interne, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi a fondo perduto a soggetti di età inferiore a trentacinque anni alla data di costituzione dell'impresa tecnologicamente o ambientalmente innovativa che abbia sede nei comuni periferici o ultraperiferici delle aree interne del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, nonché i criteri per la concessione delle medesime risorse, comprese le azioni di controllo e di monitoraggio.

4. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* presenta, ogni anno, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

(Portale Scelgo l'Italia)

1. Al fine di promuovere e di facilitare il trasferimento in Italia di docenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati ovvero il rientro di cittadini italiani residenti all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attiva sul proprio sito *internet* istituzionale un portale denominato « Scelgo l'Italia », con la funzione di agevolare la consultazione della normativa e l'accesso ai servizi relativi al trasferimento, al rientro e al successivo stabilimento della residenza in Italia. Il Portale di cui al primo periodo è reso disponibile in lingua italiana, inglese, spagnola e francese.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i servizi da erogare e le informazioni da rendere disponibili nella rete *internet* tramite il portale di cui al comma 1. Tali servizi e informazioni riguardano:

a) il procedimento per il trasferimento della residenza in Italia, ivi compresa la pubblicazione dei moduli e la possibilità di inoltrare le relative comunicazioni tramite il portale di cui al comma 1;

b) per gli stranieri, specifiche linee guida riguardanti i requisiti e le procedure per l'ottenimento del visto ovvero del titolo di soggiorno nonché la possibilità di inoltrare le relative domande e comunicazioni tramite il portale di cui al comma 1;

c) specifiche linee guida riguardanti la disciplina dell'imposizione fiscale sui redditi e le modalità di compilazione e di inoltro della relativa documentazione, ivi comprese le informazioni relative all'esistenza e alle modalità di funzionamento di agevolazioni e di benefici, anche tramite il portale di cui al comma 1;

d) il procedimento per l'iscrizione negli elenchi del Servizio sanitario nazionale e per l'individuazione di un medico di medicina generale, ivi compresa la pubblicazione dei moduli e la possibilità di inoltrare le relative comunicazioni tramite il portale di cui al comma 1;

e) specifiche linee guida riguardanti la disciplina del lavoro e della previdenza sociale, con riguardo al lavoro subordinato e al lavoro autonomo, assicurando la piena interoperabilità e il collegamento diretto con le agenzie, gli enti e gli uffici preposti mediante canali dedicati;

f) la pubblicazione nella rete *internet* e le modalità di consultazione di bandi e offerte di lavoro subordinato o autonomo, assicurando la possibilità per le imprese e gli enti interessati di pubblicare i suddetti bandi e le suddette offerte e per gli utenti di comunicare con essi tramite l'accesso al portale di cui al comma 1;

g) specifiche linee guida riguardanti il lavoro alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, nonché la pubblicazione nella rete *internet* dei bandi relativi a procedure di valutazione comparativa ovvero al finanziamento di progetti di ricerca consentendo l'accesso ai medesimi e l'eventuale inoltro di domande e comunicazioni mediante canali dedicati per gli utenti del portale di cui al comma 1.

3. Ciascuno dei Ministri di cui al comma 2 assicura, per gli ambiti di rispettiva competenza, la piena interoperabilità dei sistemi di informazione e la loro disponibilità sul portale di cui al comma 1 e l'aggiornamento costante delle informazioni ivi contenute nonché il caricamento regolare e tempestivo dei dati di cui al comma 2, lettere f) e g).

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le caratteristiche tecniche del portale di cui al comma 1 e le condizioni per la piena accessibilità al medesimo.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dal 2026.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2026,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER LA RICERCA E PER IL LAVORO

Art. 6.

(Disposizioni per il dimensionamento nelle scuole di montagna)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131, dopo le parole « Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, » sono inserite le seguenti: « del decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ».

Art. 7.

(Rifinanziamento del Piano d'azione RicercaSud)

1. Al fine di incentivare l'accesso dei giovani studiosi alla ricerca, riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nel territorio nazionale, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifici ambiti strategici della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento del Piano d'azione « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, destinata all'attivazione di dottorati di ri-

cerca nelle università ubicate nel Mezzogiorno.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8.

(Abrogazione delle disposizioni i concernenti i meccanismi premiali di ripartizione delle risorse pubbliche destinate al sistema universitario)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

b) l'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

c) l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 9.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, commercializzazione, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalità di concessione, di utilizzo, di controllo e monitoraggio, di revoca e di eventuale restituzione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento del lavoro al fine di determinare, in particolare, le caratteristiche per l'identificazione del luogo della prestazione. L'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 avviene su base regionale, tenendo conto del numero e della dimensione demografica dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, nonché tenendo conto dell'indice regionale di disoccupazione giovanile e femminile elaborato dell'Istituto nazionale di statistica.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1 e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 10.

(Disposizioni urgenti per l'assunzione di personale nei comuni delle aree interne e nei piccoli comuni)

1. I comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne e i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono procedere, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Per l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio di ciascun anno, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui al medesimo comma 1. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del con-

tributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

Art. 11.

(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

1. Il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, al fine di agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa dei giovani di età inferiore a trentasei anni.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 12.

(Rifinanziamento della detrazione in favore dei giovani che stipulano un contratto di locazione)

1. In via sperimentale per l'anno 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai giovani di età compresa fra venti e trentacinque anni non compiuti, con un reddito annuo complessivo non superiore a 25.000 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi com-

petenti ai sensi di legge, spetta, per i primi cinque anni di durata del contratto di locazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a 1.000 euro, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro annui.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 15.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 13.

(Disposizioni in materia di mobilità degli studenti di età compresa tra i quattordici e i ventiquattro anni)

1. Al fine di agevolare la mobilità degli studenti di età compresa tra quattordici e ventiquattro anni nel percorso tra il luogo di residenza e la sede degli studi, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, da ripartire ai sensi del comma 3, sono finalizzate a erogare, nei limiti della dotazione disponibile e fino ad esaurimento delle risorse, un buono in favore degli studenti di cui al comma 1, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare non superiore a 30.000 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di un solo abbonamento annuale valido per l'utilizzo, anche combinato, dei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, ivi compresi quello ferroviario o marittimo, utilizzabile nei giorni di frequenza scolastica o universitaria e per il percorso tra il luogo di residenza e la sede degli studi e, comunque, per un importo complessivo non superiore a 250 euro annui, elevato a 300 euro qualora il tragitto comporti l'uti-

lizzo di più mezzi del servizio di trasporto pubblico locale o regionale in ragione della distanza tra il luogo di residenza e la sede degli studi. Il buono di cui al primo periodo reca il nominativo del beneficiario e non è cedibile. Il buono non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa ulteriore, rispetto all'ammontare del buono di cui al primo periodo, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l'acquisto dell'abbonamento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per consentire agli studenti di cui al comma 1 l'utilizzo, anche combinato, dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale o regionale con un unico abbonamento. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo tra le regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 14.

(Disposizioni per la mobilità di lunga percorrenza degli studenti fuori sede)

1. Al fine di mitigare l'incidenza dei costi sostenuti dagli studenti universitari

per l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di lunga percorrenza tra il luogo di residenza e il luogo della sede degli studi universitari, qualora questi si trovino ad una distanza superiore a 300 chilometri, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è finalizzato a erogare, nei limiti della dotazione disponibile e fino ad esaurimento delle risorse, un buono in favore degli studenti universitari con un valore dell'ISEE familiare non superiore a 30.000 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del servizio di trasporto ferroviario nazionale, esclusivamente per la tratta ferroviaria tra il luogo di residenza e la sede degli studi universitari, per un importo complessivo non superiore a 250 euro annui. Il buono di cui al secondo periodo reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di uno o più biglietti del servizio di trasporto ferroviario e non è cedibile. Il buono non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 1, le modalità di presentazione delle domande per il rilascio e di emissione del buono di cui al medesimo comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni annualmente emessi e utilizzati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85 del medesimo testo unico superiori a 50 milioni di euro, è istituito, per gli anni dal 2027 al 2031, un contributo di solidarietà determinato applicando un'aliquota dell'8,5 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso in ciascun anno di applicazione, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello di riferimento. Qualora la media dei redditi complessivi di cui al primo periodo sia negativa, la stessa è assunta pari a zero.

2. Ai fini della determinazione della quota di reddito eccedente di cui al comma 1, il reddito complessivo relativo al periodo d'imposta di riferimento e la media dei redditi complessivi dei quattro periodi d'imposta antecedenti sono determinati al netto della quota di ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria relativi a investimenti in beni strumentali eccedente la media dei medesimi componenti rilevati nei quattro periodi d'imposta antecedenti.

3. L'ammontare del contributo dovuto per ciascun anno non può in ogni caso eccedere il 25 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento.

4. Il contributo è versato, per ciascun anno di applicazione, entro il sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento. Per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento

è effettuato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento è effettuato entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, avuto riguardo alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento.

5. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

